

COMUNE DI BRANDIZZO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11.7.2001
Divenuto esecutivo il 3.9.2001
Entrato in vigore il 20.9.2001

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione	pag. 1
Art. 3 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	pag. 2
Art. 4 – Norme comuni alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed a quelle sostitutive dell'atto di notorietà	pag. 2
Art. 5 – Acquisizione d'ufficio di documenti ed esibizione di documenti di riconoscimento	pag. 2
Art. 6 – Controllo delle dichiarazioni	pag. 3
Art. 7 – Errori sanabili – Incompletezza	pag. 3
Art. 8 – Certificati non sostituibili	pag. 3
Art. 9 – Riservatezza dei dati	pag. 3
Art. 10 – Disposizioni generali	pag. 4
Art. 11 – Norme finali e di rinvio	pag. 4

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, stabilisce per quali stati, fatti e qualità personali è ammessa in luogo di certificazioni amministrative una dichiarazione sostitutiva di certificazione o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dall'interessato.

Art. 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni

1. Nei rapporti con questa pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati, fatti e qualità personali, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445:

- la data, il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza
- il godimento dei diritti politici
- lo stato civile e tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- lo stato di famiglia
- l'esistenza in vita
- la nascita del figlio
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
- appartenenza ad ordini professionali
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o di casalinga
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le posizioni relative agli effetti e all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualità di vivente a carico.
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

2. I certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici, richiesti per procedimenti di competenza del Comune, sono sostituiti da dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 1 non richiedono alcuna autenticazione.

4. In ogni caso ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/2000 tutti i dati, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati e, pertanto, è fatto divieto agli uffici comunali, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, richiedere certificati riportanti i dati contenuti nel documento esibito. Qualora il documento esibito non sia in corso di validità, i dati nello stesso riportati devono essere ritenuti validi, purché l'interessato dichiari in calce alla fotocopia del documento che gli stessi non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

5. Ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 445/2000 i certificati anagrafici, le certificazioni di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi anche oltre i termini di validità degli

stessi, nel caso in cui l'interessato dichiari, in calce al documento, che le informazioni nello stesso contenute non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Art. 3 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nel precedente art. 2, sono comprovati dall'interessato a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista dall'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
2. La dichiarazione di cui al medesimo art. 47 comma 2, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto o del responsabile del procedimento, sempre comunque competente a ricevere la documentazione. In tal caso non occorre autenticazione, fatta eccezione per le dichiarazioni riguardanti la riscossione di benefici economici da parte di terzi. Qualora, la dichiarazione sostitutiva non sia accompagnata da copia fotostatica della Carta d'Identità o non sia per uso a fini tributari, scolastici e assistenziali, dovrà essere autenticata ed in bollo.
4. A norma dell'art. 19 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da un Pubblica Amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può, altresì, riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. Inoltre, in ogni caso, qualora l'interessato debba presentare copia autentica di un documento, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R.445/2000, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Art. 4 - Norme comuni alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed a quelle sostitutive dell'atto di notorietà

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta, previo accertamento dell'identità del dichiarante, dal pubblico ufficiale il quale attesta che la dichiarazione è stata resa dall'interessato, in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
2. La dichiarazione, nell'interesse di chi si trovi per motivi di salute in un impedimento temporaneo, può essere rilasciata al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante, dal coniuge, in assenza dal figlio, in assenza da un parente in linea retta o collaterale sino al 3° grado.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non sono applicabili in caso di dichiarazioni in materia fiscale.
4. La dichiarazione riferentesi a fatti, stati e qualità personali, relativa a persone minori, interdette o inabilite, deve essere rilasciata rispettivamente da uno dei genitori, dal tutore o dall'interessato con l'assistenza del curatore.
5. Ai cittadini della Comunità europea si applicano, ai fini delle dichiarazioni sostitutive, le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
6. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve da speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti che disciplinano l'immigrazione e la condizione di straniero.
7. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Art. 5 - Acquisizione d'ufficio di documenti ed esibizione di documenti di riconoscimento

1. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di rilasciare le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti artt. 2 e 3, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio ed il certificato può essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.

2. I documenti trasmessi da/ad una pubblica amministrazione tramite fax o qualsiasi altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale.
3. È fatto divieto di chiedere agli interessati atti o certificati attestanti gli stati e qualità personale e fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, già contenuti in documenti in loro possesso o che, comunque, questo Ente sia tenuto a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'Amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
4. Vengono acquisiti, altresì, d'ufficio gli estratti degli atti di stato civile richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile. Al di fuori di tale ipotesi si può, comunque, provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti qualora lo si ritenga necessario per particolari motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali.
5. Nei casi in cui si acquisiscano informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica del documento stesso, non autenticata.

Art. 6 – Controllo delle dichiarazioni

1. È comunque fatto obbligo, in caso di ragionevole dubbio e comunque a campione su almeno il 5% delle dichiarazioni sostitutive presentate e che veda il coinvolgimento di tutti i servizi, di verificare la veridicità e autenticità delle dichiarazioni sostitutive richiedendo, qualora le stesse siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, direttamente all'amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione, conferma scritta anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato. Al di fuori di tale ipotesi, la documentazione probatoria dovrà essere richiesta direttamente all'interessato, così come, ai fini di accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere anche per via informatica o telematica, una copia fotostatica, anche non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
2. Ferme restando le sanzioni finali, previste dall'art 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, qualora dal controllo, di cui al comma precedente, emerga la non veridicità, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione risultata non veritiera, ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
3. I controlli di cui al comma 1 dovranno essere eseguiti nei seguenti termini:
 - controlli obbligatori: entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione o della eventuale segnalazione di irregolarità
 - controlli a sorteggio: semestralmente.
4. L'esito dei controlli dovrà essere annotato dal responsabile del provvedimento sulle stesse dichiarazioni controllate.
5. L'emissione del provvedimento richiesto non può essere ritardata per gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Art. 7 – Errori sanabili - Incompletezza

1. In presenza di accertati errori sanabili, il responsabile del servizio inviterà l'interessato a rettificare, con apposita annotazione sottoscritta, gli errori accertati, avvertendolo che non provvedendovi entro un congruo termine, da indicare sulla richiesta, il procedimento non avrà luogo.
2. Le incompletezze si debbono intendere sempre sanabili.

Art. 8 - Certificati non sostituibili

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Art. 9 - Riservatezza dei dati

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati, ai sensi dell'art. 22 della legge 31.12.1996 n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni

relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Art. 10 - Disposizioni generali

1. Il rifiuto da parte del dipendente addetto o del responsabile di procedimento ad accettare, nei casi previsti da norme di legge o dal presente regolamento, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, nonché di accettare l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento, costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
2. I responsabili di servizio devono predisporre i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare, indicando chiaramente quando non è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione. Nei moduli occorre inserire il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché la seguente informativa: "Ai sensi dell'art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo".
3. La modulistica di cui al precedente comma 2 dovrà essere elaborata in via informatica per adeguarla costantemente alle eventuali modifiche legislative e regolamentari in materia.
4. La modulistica, una volta approvata con determinazione del responsabile del servizio, deve essere consegnata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico incaricato di fornire informazione ai cittadini sulla corretta applicazione della normativa sulla semplificazione amministrativa e di ricevere segnalazioni sulla sua cattiva applicazione. Dette segnalazioni vanno immediatamente trasmesse al responsabile del servizio interessato ed al Segretario comunale, ai fini delle verifiche sulla corretta applicazione della legge e per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
5. Il nucleo di valutazione, altresì, accerterà ai fini della valutazione dei risultati raggiunti la corretta applicazione delle norme sull'autocertificazione.
6. Nelle lettere di comunicazione, schede procedimentali e atti di qualsiasi natura rivolti ai cittadini nei quali sono indicati, ai fini dell'emanazione di un provvedimento amministrativo, i documenti o i certificati che devono essere esibiti per ottenere la pronuncia dell'amministrazione, deve essere inserita la seguente dicitura: "I documenti e/o certificati di cui sopra possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di certificati o sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dall'interessato".

Art. 11 - Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento al D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
2. Il presente regolamento sostituisce, dal momento della sua entrata in vigore, il precedente regolamento comunale adottato in materia.
3. In caso di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, le stesse trovano immediata applicazione in attesa della formale modifica del presente regolamento.